

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di NAPOLI  
Sezione V CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxxx/2022 del Ruolo Generale,

TRA

**DEBITORE;**

-ATTORE-

CONTRO

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, MINISTERO DELL'INTERNO - UTG DI NAPOLI, MINISTERO DELL'INTERNO - UTG DI CASERTA,**

-CONVENUTE-

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. ad intimazione di pagamento n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx notificata il 14.02.2022

Conclusioni: all'udienza del 26 aprile 2023 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, **DEBITORE** si è opposto all'intimazione di pagamento n. xxxxxxxxxxxxxx notificatagli in data 14.02.2022 ad istanza della convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx, emesse a suo carico per infrazioni al codice della strada elevate dalla Prefettura di Caserta e di Napoli, chiedendo accertarsi la nullità dell'intimazione impugnata e la prescrizione dei diritti di credito di cui alle impugnatte cartelle.

A sostegno dello strumento di reazione, l'attore ha eccepito la nullità dell'atto impugnato sotto diversi profili: per carenza di motivazione; per omessa notifica delle sottese cartelle; per violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. stante l'omissione di elementi essenziali; per violazione degli artt. 7 e 8 L. 890/82 in ragione dell'invalidità del procedimento di notificazione di una delle cartelle impugnatte; per omessa indicazione della base di calcolo e delle aliquote degli interessi. Sul presupposto dell'omessa e/o invalida previa notifica delle cartelle impugnatte richiamate nell'atto impugnato, ha dedotto, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria sostanziale ex art 28 L. 689/81.

Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per le parti convenute, Prefetture di Napoli e Caserta ed Agenzia delle Entrate Riscossione, concludendo per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto. Ha sostenuto la validità ed esaustività dell'intimazione opposta ed ha contestato l'eccepito difetto di notifica delle cartelle presupposte, al contrario asseritamente eseguita

nelle forme della notifica agli irreperibili ex art. 60 D.P.R. 600/1973 allegando, altresì, la sussistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

Richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 aprile 2023 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.

#### MOTIVAZIONE

La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Oggetto di opposizione sono in via esclusiva le cartelle nn. xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx contemplate nell'intimazione di pagamento in oggetto.

Ragioni di liquidità della motivazione inducono a scrutinare in via prioritaria l'eccezione di omessa e/o irregolare notifica delle due cartelle sottese all'intimazione opposta, in quanto potenzialmente assorbente e idonea a comprovare l'invalidità dell'intimazione per nullità derivata e l'estinzione della pretesa per prescrizione ascrivibili nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.

L'asserito difetto e/o vizio di notifica di due delle cartelle sottese all'intimazione opposta, come indicate, risulta infatti fondato.

Gli enti convenuti hanno prodotto, in un unico file di 64 pagine, una serie di documenti su cui dovrebbero basarsi le difese svolte, privi di denominazione identificativa, privi di un indice (non rinvenibile neppure nella comparsa di costituzione), caricati anche con differenti angolazioni, in evidente spregio degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., secondo cui documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte e riportati nell'indice.

La Suprema Corte ha al riguardo condivisibilmente sostenuto che "Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinventa sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto" (Cass. civ., sent. n.19006/2022).

Tale circostanza sarebbe di per sé sola sufficiente a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sui convenuti, esonerando il giudicante dal dover rinvenire negli allegati, così prodotti, la documentazione pertinente e ricondurla alle singole circostanze emarginate nell'atto di costituzione delle parti convenute.

Non di meno, pure all'esito di tale ardua ricostruzione, le risultanze istruttorie hanno confermato l'assunto di parte attrice in ordine alla mancata e/o invalida notifica delle cartelle indicate.

Difatti quanto alla cartella n. xxxxxxxxxxxx, parte convenuta ha prodotto unicamente la copia di un avviso di ricevimento di una notifica eseguita nelle forme della notifica agli irreperibili ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

La norma dispone che «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione» (art. 60, co. 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973).

Senonché per la cartella in esame non è stato depositato alcun documento attestante l'avvenuto compimento degli adempimenti prescritti (deposito e successiva affissione dell'avviso del deposito nella casa comunale), conseguentemente il procedimento di notifica non può ritenersi perfezionato.

Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alla cartella esattoriale n. xxxxxxxxxxx per la quale, oltre alla copia dell'avviso di ricevimento della notifica sempre eseguita ai sensi del citato art. 60 d.P.R. n. 600/1973, risulta prodotta la copia di un elenco di atti che sarebbero stati depositati nella casa comunale, tra i quali si rinviene il numero identificativo della cartella in esame ed accanto l'indicazione del destinatario, odierno opponente. Tuttavia, lo stesso risulta del tutto privo dell'invocata efficacia probatoria perché sprovvisto di qualsiasi firma e apposizione di data: manca la sottoscrizione del messo notificatore, manca un timbro con data e numero di protocollo attestante il ricevimento del deposito da parte dell'ente comunale, manca finanche l'indicazione del comune presso cui sarebbero stati depositati gli atti elencati, come pure l'attestazione e sottoscrizione del funzionario comunale di aver provveduto alla relativa affissione.

Neppure in relazione a suddetta cartella, pertanto, può dirsi in alcun modo perfezionato il procedimento di notifica.

Infine, alcun rilievo assume il richiamo ad un'intimazione di pagamento notificata successivamente alle cartelle indicate, ciò sotto un duplice profilo.

In primo luogo, non risulta provata neppure in tal caso che sia stata validamente eseguita la notificazione, avvenuta sempre per irreperibilità assoluta, in quanto manca l'attestazione di affissione dell'avviso del deposito all'albo del comune e la relativa sottoscrizione (vd. copia dell'elenco di atti depositati presso il comune nel quale figura il numero dell'intimazione in parola). Per di più, anche laddove correttamente notificata, non v'è prova che la richiamata intimazione di pagamento riguardasse proprio le due cartelle impugnate, non essendo stata versata in atti copia dell'intimazione medesima.

Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle due cartelle contestate, perché mai validamente notificate.

Risulta altresì fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria degli enti impositori per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81 e all'art. 209 C.d.S. intercorso tra la data delle contestate infrazioni (anni 2009, 2010 e 2015) e quella di notifica dell'intimazione opposta del 4.02.2022.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 26.000,00 - € 52.000,00) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.

#### P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **DEBITORE** nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, UTG di Napoli e UTG di Caserta, iscritta al n. xxxx/2022 del R.G., così provvede:

1. accoglie l'opposizione;

per l'effetto,

2. annulla le cartelle nn. xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx, dichiarando prescritti i crediti ivi indicati vantati dalla Prefettura di Caserta e dalla Prefettura di Napoli, nonché l'intimazione di pagamento n. xxxxxxxxxxx limitatamente alle predette cartelle;

2. condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida con distrazione in favore dell'Avv. **Omissis** dichiaratosi antistatario in € 2.906,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese ordinarie, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.

Così deciso in Napoli il 21 giugno 2023

Il Giudice  
Dr. Mario Ciccarelli

EX PARTE